



Città di Portogruaro

Città Metropolitana di Venezia

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N° 57 del 23/12/2024

Seduta n. 8

Sessione ordinaria

Seduta pubblica in Prima convocazione

OGGETTO: IMU 2025 – APPROVAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI D'IMPOSTA

L'anno duemilaventiquattro, addì ventitre del mese di Dicembre alle ore 18:00 , nella Sede Municipale , previo invito trasmesso nelle forme previste dal Regolamento, si è riunito il Consiglio Comunale.

Al momento della trattazione dell'argomento in oggetto sono presenti i seguenti componenti il Consiglio Comunale:

N.	Nome	P	A	N.	Nome	P	A
1	TOFFOLO LUIGI	X		10	GIUSEPPIN GUIDO	X	
2	ARREGHINI SILVIA	X		11	MARZOLA CARMEN	X	
3	BARBISAN LEONARDO	X		12	MORETTO SARA	X	
4	BERGAMO FRANCESCO	X		13	NIGRO FILOMENA	X	
5	BERTONCELLO ANTONIO	X		14	RAMBUSCHI PIETRO	X	
6	CAMILLO CRISTIAN	X		15	VERRI GABRIELE	X	
7	DRIGO IRINA	X		16	VIT LORIS	X	
8	FAVERO FLORIO	X		17	VIVAN MATTEO	X	
9	GERONAZZO LUIGI	X					

PRESENTI: 17 ASSENTI: 0

Sono presenti gli Assessori: LIPANI MICHELE, CIRFERA ROBERT, SCAVO MATTIA NICOLO', LEPORE NELLA, FOGLIANI KETTY.

Partecipa all'adunanza il SEGRETARIO GENERALE avv. Cristiana Rigo che svolge le funzioni di Segretario verbalizzante avvalendosi del personale della Segreteria.

Il Sig. Rambuschi Pietro nella veste di PRESIDENTE CONSIGLIO COMUNALE, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta e, previa designazione a scrutatori dei Consiglieri BERTONCELLO ANTONIO, VERRI GABRIELE, VIVAN MATTEO, invita il Consiglio a discutere e deliberare sull'oggetto sopraindicato, compreso nell'ordine del giorno dell'odierna adunanza.

OGGETTO: IMU 2025 – APPROVAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI D'IMPOSTA

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che:

- l'art. 1, comma 738, della Legge n° 160/2019 (Legge di bilancio 2020), ha abolito dall'anno 2020 l'imposta unica comunale (IUC), ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (TARI);
- tale imposta risultava composta dall'imposta municipale propria (IMU) e da una componente riferita ai servizi, che si articolava nel tributo per i servizi indivisibili (TASI) e nella tassa sui rifiuti (TARI);
- dall'1.01.2020 è entrata in vigore la nuova IMU, che sostituisce la precedente IMU e la TASI, secondo quanto dettato dai commi 739 e seguenti dell'art. 1 della Legge n° 160/2019;

Richiamate tutte le disposizioni del D.Lgs. n° 504/1992, dell'art. 1 commi 161-169 della Legge n° 296/2006 direttamente e indirettamente richiamate dalla Legge n° 160/2019, la Legge n° 178/2020 e tutte le ulteriori disposizioni normative applicabili in materia IMU;

Visto il Regolamento Comunale per l'applicazione della nuova IMU approvato con propria deliberazione del Consiglio Comunale n. 6 del 6.05.2020;

Vista la deliberazione del Commissario Straordinario con i poteri del Consiglio Comunale n. 48 del 20.12.2023, con la quale venivano approvate le aliquote e le detrazioni d'imposta da applicarsi ai fini IMU per l'anno 2024 e di seguito riportate:

- 0,6 % aliquota per le abitazioni principali ancora assoggettate all'imposta, ovvero le unità immobiliari appartenenti alle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze;
- 0,4% aliquota per gli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli Enti per l'edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, ed aventi la stessa finalità degli IACP istituiti in attuazione dell'art. 93 del D.P.R. 616/1977;
- 0,96% aliquota per i fabbricati classificati nelle categorie catastali C/1 e C/3, a condizione che i relativi soggetti passivi li utilizzino direttamente quali beni strumentali per la propria attività d'impresa, come risultante da dichiarazione presentata al Comune;
- 0,98% aliquota ordinaria per tutti gli altri fabbricati, per i terreni agricoli e le aree edificabili;
- Nel caso di fabbricati D, l'imposta calcolata con aliquota 0,76% è devoluta allo Stato, mentre è di competenza comunale la differenza (0,22%) rispetto all'aliquota deliberata;
- 0,46% aliquota per i fabbricati dichiarati inagibili e oggetto di sgombero per effetto di ordinanza;
- 0,1 % aliquota per i fabbricati rurali ad uso strumentale;
- detrazione di € 200,00 per le abitazioni principali appartenenti alle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze, nonché per gli alloggi regolarmente assegnati dagli IACP rapportata al periodo dell'anno per cui si protrae la destinazione ad abitazione principale. Se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione stessa;

Richiamato l'art. 1, comma 756, della Legge n. 160/2019, il quale dispone che i Comuni, in deroga all'articolo 52 del D. Lgs. n. 446/1997, hanno la possibilità di diversificare le aliquote IMU esclusivamente con riferimento alle fattispecie individuate da apposito decreto del Ministro dell'economia e delle finanze.

Rilevato che:

- ai sensi del comma 757, dell'art. 1, Legge n. 160/2019 e del Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 07 luglio 2023, anche qualora il Comune non intenda

diversificare le aliquote rispetto a quelle indicate dalla Legge n. 160/2019, la deliberazione di approvazione delle aliquote deve essere redatta accedendo all'applicazione disponibile nel "Portale del federalismo fiscale", che consente l'elaborazione di un apposito "prospetto delle aliquote", il quale forma parte integrante della delibera stessa;

- con il Decreto Legge n. 132/2023 è stata posticipata l'entrata in vigore del prospetto all'anno 2025, nello specifico all'art. 6 ter, comma 1, che prevede che: "In considerazione delle criticità riscontrate dai Comuni, a seguito della fase di sperimentazione, nell'elaborazione del prospetto di cui all'articolo 1, commi 756 e 757, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, e dell'esigenza di tener conto di alcune rilevanti fattispecie attualmente non considerate dal predetto prospetto, l'obbligo di redigere la delibera di approvazione delle aliquote dell'IMU tramite l'elaborazione del prospetto, utilizzando l'applicazione informatica messa a disposizione sul portale del Ministero dell'economia e delle finanze, decorre dall'anno d'imposta 2025";
- con successivo Decreto del Viceministro dell'Economia e delle Finanze del 6 settembre 2024 è stato sostituito l'allegato A del citato DM 7 Luglio 2023;

Visto il Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 7 luglio 2023, come modificato dal Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 6 settembre 2024, il quale ha individuato le fattispecie in materia di imposta municipale propria (IMU) in base alle quali i Comuni possono diversificare le aliquote di cui ai commi da 748 a 755 dell'articolo 1 della Legge 27 dicembre 2019, n. 160.

Richiamato il Comunicato del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 31 ottobre 2024 che ha reso nota l'apertura ai Comuni dell'applicazione informatica per l'approvazione del "prospetto delle aliquote" dell'IMU, all'interno dell'apposita sezione del "Portale del federalismo fiscale", attraverso cui è possibile individuare le fattispecie in base alle quali diversificare le aliquote dell'IMU, nonché elaborare e trasmettere il relativo prospetto.

Richiamato l'art. 5 decies del D.L. n° 146/2021 che, modificando il comma 741 lettera b) dell'art. 1 della Legge n° 160/2019, ha previsto "nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale o in Comuni diversi, le agevolazioni per l'abitazione principale e per le relative pertinenze in relazione al nucleo familiare si applicano per un solo immobile, scelto dai componenti del nucleo familiare";

Richiamata, altresì, la sentenza della Corte Costituzionale n. 209 del 13 ottobre 2022, nella quale si afferma che "in un contesto come quello attuale caratterizzato dall'aumento della mobilità nel mercato del lavoro, dallo sviluppo dei sistemi di trasporto e tecnologici, dall'evoluzione dei costumi, è sempre meno rara l'ipotesi che persone unite in matrimonio o unione civile concordino di vivere in luoghi diversi, ricongiungendosi periodicamente, ad esempio nel fine settimana, rimanendo nell'ambito di una Comunione materiale e spirituale. Pertanto, ai fini del riconoscimento dell'esonero dell'abitazione principale, non ritenere sufficiente la residenza e la dimora abituale in un determinato immobile determina una evidente discriminazione rispetto a chi, in quanto singolo o convivente di fatto, si vede riconosciuto il suddetto beneficio al semplice sussistere del doppio contestuale requisito della residenza e della dimora abituale nell'immobile di cui sia possessore".

Richiamate le norme che determinano i presupposti d'imposta dell'IMU, i soggetti attivi e passivi, la base imponibile, nonché gli elementi per il riconoscimento dell'esonero sull'abitazione principale e i casi di assimilazione, questi ultimi anche declinati nel Regolamento Comunale per l'applicazione della nuova IMU approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 6 del 6.05.2020;

Visto il comma 747 dell'art. 1 della Legge n° 160/2019 che prevede la riduzione del 50% della base imponibile nei seguenti casi:

- per i fabbricati di interesse storico o artistico di cui all'art. 10 del codice dei beni culturali e del paesaggio D.Lgs. n°42/2004;
- per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono dette condizioni;
- per le unità immobiliari, fatta eccezione per quelle di categoria A1, A8 e A9, concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta di primo grado che le utilizzano come propria abitazione principale, in presenza di determinate condizioni;

Dato atto che ai sensi del comma 751 dell'art. 1 della Legge n° 160/2019 a decorrere dall'1.01.2022 i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, finché permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locali, sono esenti dall'IMU;

Preso atto che ai sensi del comma 759 dell'art. 1 della Legge n° 160/2019 sono esenti dall'imposta gli immobili che soddisfano le condizioni previste alle lettere a), b), c), d), e), f), e g) del suddetto, per il periodo dell'anno durante il quale le stesse permangono;

Considerato che sono altresì esenti i terreni agricoli posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali di cui all'art. 1 D. Lgs. n° 99/2004, iscritti alla previdenza agricola, comprese le società agricole, indipendentemente dalla loro ubicazione;

Richiamato inoltre il comma 760 dell'art. 1 della Legge n° 160/2019 secondo il quale l'imposta è ridotta al 75% per le abitazioni locatate a canone concordato di cui alla L. 431/1998;

Richiamato l'art. 1, comma 48, della Legge n. 178/2020, il quale stabilisce che: *“a partire dall'anno 2021 per una sola unità immobiliare a uso abitativo, non locata o data in comodato d'uso, posseduta in Italia a titolo di proprietà o usufrutto da soggetti non residenti nel territorio dello Stato che siano titolari di pensione maturata in regime di convenzione internazionale con l'Italia, residenti in uno Stato di assicurazione diverso dall'Italia, l'imposta municipale propria di cui all'articolo 1, commi da 739 a 783, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, è applicata nella misura della metà e la tassa sui rifiuti avente natura di tributo o la tariffa sui rifiuti avente natura di corrispettivo, di cui, rispettivamente, al comma 639 e al comma 668 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è dovuta in misura ridotta di due terzi”*;

Richiamato l'art. 5 del Regolamento Comunale per l'applicazione della nuova IMU approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 6 del 6.05.2020 che prevede l'assimilazione ad abitazione principale di una sola unità immobiliare non locata, posseduta a titolo di proprietà di usufrutto da anziani o disabili che hanno acquisito la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente;

Ritenuto, per quanto sopra, allo scopo di garantire la corretta gestione ed il mantenimento dei servizi erogati da questo Ente e per consentire la conservazione degli equilibri di bilancio di confermare anche per l'anno 2025 le aliquote e le detrazioni applicate nel 2024, eccezion fatta per l'aliquota per i fabbricati dichiarati inagibili e oggetto di sgombero per effetto di ordinanza, che non è possibile riconfermare in quanto non prevista tra le opzioni di cui al citato Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 7 luglio 2023, come modificato dal Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 6 settembre 2024;

Ritenuto altresì di istituire una nuova aliquota agevolata per i fabbricati di categoria catastale B1, utilizzati direttamente dal soggetto passivo per scopi istituzionali o di pubblica utilità e senza fine di lucro, dedicati all'attività di assistenza infermieristica residenziale per anziani – cod. ATECO 87.10.00, determinandola nella misura dello 0,23%;

Dato atto che di conseguenza, le aliquote IMU per l'anno 2025 risultano essere le seguenti:

- 0,6 % aliquota per le abitazioni principali ancora assoggettate all'imposta, ovvero le unità immobiliari appartenenti alle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze;
- 0,4% aliquota per gli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli Enti per l'edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, ed aventi la stessa finalità degli IACP istituiti in attuazione dell'art. 93 del D.P.R. 616/1977;
- 0,96% aliquota per i fabbricati classificati nelle categorie catastali C/1 e C/3, a condizione che i relativi soggetti passivi li utilizzino direttamente quali beni strumentali per la propria attività d'impresa, come risultante da dichiarazione presentata al Comune;
- 0,98% aliquota ordinaria per tutti gli altri fabbricati, per i terreni agricoli e le aree edificabili; nel caso di fabbricati D, l'imposta calcolata con aliquota 0,76% è devoluta allo Stato, mentre è di competenza comunale la differenza (0,22%) rispetto all'aliquota deliberata;
- 0,23% per i fabbricati di categoria catastale B1, utilizzati direttamente dal soggetto passivo per scopi istituzionali o di pubblica utilità e senza fine di lucro, dedicati all'attività di assistenza infermieristica residenziale per anziani – cod. ATECO 87.10.00
- 0,1% aliquota per i fabbricati rurali ad uso strumentale;
- 0 % aliquota per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati;
- detrazione di € 200,00 per le abitazioni principali appartenenti alle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze, nonché per gli alloggi regolarmente assegnati dagli IACP rapportata al periodo dell'anno per cui si protrae la destinazione ad abitazione principale. Se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione stessa si verifica;

Rilevato che le scadenze di pagamento, definite per legge, sono le seguenti:

- 1^ rata da versarsi entro il 16.06.2025
- 2^ rata da versarsi entro il 16.12.2025

ferma restando la possibilità per il contribuente di versare l'intero importo entro il 16 giugno;

Richiamata la deliberazione di Consiglio Comunale n. 5 del 29.01.2021 relativa alla determinazione dei valori indicativi per il calcolo della base imponibile IMU delle aree edificabili;

Esaminato il *prospetto* delle aliquote IMU elaborato per l'anno 2025 mediante la procedura sopra descritta che riporta le aliquote individuate sulla base delle possibilità offerte dal nuovo sistema informatico;

Ritenuto, al fine di garantire i servizi erogati Ente e il mantenimento conservazione degli equilibri di bilancio, di approvare le aliquote del tributo come riportato nel "*prospetto delle aliquote*", elaborato utilizzando l'applicazione informatica resa disponibile dal Ministero dell'Economia e delle Finanze nell'apposita sezione del "Portale del federalismo fiscale", allegato alla presente deliberazione per costituirne parte integrante e sostanziale (All. 1);

Atteso che, ai sensi del comma 767, dell'art. 1, Legge n. 160/2019, le aliquote e i regolamenti hanno efficacia per l'anno di riferimento purché siano pubblicate sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, entro il 28 ottobre dello stesso anno;

Rilevato che la pubblicazione di cui al punto precedente prevede l'inserimento del "*prospetto delle aliquote*", di cui al citato comma 757, e del testo del regolamento, entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno, nell'apposita sezione del "Portale del federalismo fiscale";

Richiamato il decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze emanato di concerto con il Ministero dell'Interno in data 20 luglio 2021, con il quale sono state stabilite le specifiche tecniche per l'invio delle delibere e le procedure di inserimento delle stesse sul "Portale del Federalismo Fiscale";

Visto il Decreto MEF di concerto con il Ministro dell'Interno del 20.07.2021 recante l'approvazione delle specifiche tecniche del formato elettronico per l'invio telematico delle delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate dei Comuni, delle province e delle città metropolitane;

Visto l'art. 42 comma 2 lett. f) del T.U.E.L. approvato con D.Lgs. n° 267/2000 che attribuisce al Consiglio Comunale l'istituzione e l'ordinamento dei tributi;

Richiamato l'art. 53 comma 16 Legge n° 388/2000 come modificato dall'art. 27 comma 8 della Legge n° 448/2001 e l'art. 1 comma 169 della Legge n° 296/2006 che prevede che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione;

Dato atto che l'art. 151 del TUEL fissa al 31 dicembre il termine per l'approvazione del bilancio di previsione degli Enti Locali;

Visti i pareri favorevoli resi, ai sensi dell'art. 49, 1° comma del T.U. – Decreto Legislativo n° 267 del 18.08.2000, dal Responsabile dell'Area Finanziaria, in ordine alla regolarità tecnica e contabile, pareri inseriti nell'originale del presente atto;

Si propone il seguente dispositivo:

1. di richiamare integralmente le premesse della presente proposta di deliberazione, che costituiscono parte integrante e sostanziale della stessa;
2. di approvare per l'anno 2025 le seguenti aliquote e detrazioni d'imposta ai fini dell'applicazione dell'IMU - come riportate nel "prospetto delle aliquote" allegato alla presente deliberazione per costituirne parte integrante e sostanziale, prodotto utilizzando l'applicazione informatica resa disponibile dal Ministero dell'Economia e delle Finanze nell'apposita sezione del "Portale del federalismo fiscale" (All.1):
 - 0,6 % aliquota per le abitazioni principali ancora assoggettate all'imposta, ovvero le unità immobiliari appartenenti alle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze;
 - 0,4% aliquota per gli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli Enti per l'edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, ed aventi la stessa finalità degli IACP istituiti in attuazione dell'art. 93 del D.P.R. 616/1977;
 - 0,96% aliquota per i fabbricati classificati nelle categorie catastali C/1 e C/3, a condizione che i relativi soggetti passivi li utilizzino direttamente quali beni strumentali per la propria attività d'impresa, come risultante da dichiarazione presentata al Comune;
 - 0,98% aliquota ordinaria per tutti gli altri fabbricati, per i terreni agricoli e le aree edificabili; nel caso di fabbricati D, l'imposta calcolata con aliquota 0,76% è devoluta allo Stato, mentre è di competenza comunale la differenza (0,22%) rispetto all'aliquota deliberata;
 - 0,23% per i fabbricati di categoria catastale B1, utilizzati direttamente dal soggetto passivo per scopi istituzionali o di pubblica utilità e senza fine di lucro, dedicati all'attività di assistenza infermieristica residenziale per anziani – cod. ATECO 87.10.00;
 - 0,1% aliquota per i fabbricati rurali ad uso strumentale;
 - 0 % aliquota per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati;
 - detrazione di € 200,00 per le abitazioni principali appartenenti alle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze, nonché per gli alloggi regolarmente assegnati dagli IACP rapportata al periodo dell'anno per cui si protrae la destinazione ad abitazione principale. Se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti

passivi la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione stessa si verifica;

3. di dare atto che i beni merce, ovvero i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, finché permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, già con aliquota 0% nel 2021, sono esenti dall'IMU ai sensi del comma 751 art. 1 della Legge n° 160/2019;
4. di dare atto che il prospetto riporta le aliquote, le detrazioni e le esenzioni, definite nel rispetto della potestà riconosciuta all'ente locale, fermo restando la disciplina del legislatore nazionale in materia di esenzioni e riduzioni alla quale si rinvia a completamento del sistema di applicazione dell'IMU.
5. di provvedere ad inviare al Ministero dell'economia e delle Finanze il "prospetto delle aliquote", mediante l'apposita procedura telematica disciplinata dal DM 7 Luglio 2023, entro il 14 ottobre dell'anno di riferimento del tributo, in modo che il prospetto medesimo sia pubblicato sul sito internet del Ministero dell'economia e delle finanze entro il 28 ottobre dello stesso anno.
6. di rinviare per tutto quanto non disciplinato nel presente atto alle norme di legge applicabili in materia e al Regolamento comunale per l'applicazione della nuova IMU approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 6 del 6.05.2020;
7. di dare atto che le disposizioni e previsioni sono approvate salve eventuali modifiche normative;
8. di dare atto che le scadenze di pagamento, definite per legge, sono le seguenti:
 - 1^ rata da versarsi entro il 16.06.2025
 - 2^ rata da versarsi entro il 16.12.2025ferma restando la possibilità per il contribuente di versare l'intero importo entro il 16 giugno 2025;
9. di richiamare ai fini della determinazione dei valori indicativi delle aree edificabili quanto stabilito nella deliberazione del Consiglio Comunale n. 5 del 29.01.2021;
10. di dare atto che verrà data esecuzione a tutti gli adempimenti previsti in materia di pubblicazione della delibera di approvazione delle aliquote IMU;
11. di dare atto che il Responsabile del procedimento darà esecuzione alla presente deliberazione ed assumerà per quanto di competenza tutte le iniziative utili al compimento dell'iter procedurale amministrativo;
12. di disporre che il presente atto venga pubblicato all'Albo Pretorio on-line di questo Comune ai sensi dell'art. 32, comma 1, della legge 18.06.2009, n° 69;

IL CONSIGLIO COMUNALE

Sentita nel merito la 3^ commissione consiliare "*Bilancio, Controllo di gestione, Fondi statali, Regionali e Europei, Istruzione e Scuola*" nella seduta del 10-12-2024;

Il Presidente del Consiglio passa la parola al Presidente della 3^ Commissione, Giuseppin Guido, per illustrare l'argomento.

Intervengono i Consiglieri Geronazzo e Bertoncello e risponde il Dirigente dell'Area Economico – Finanziaria, Dott. D'Atri Massimo;

Intervengono i consiglieri Bertoncello e Geronazzo e risponde il Sindaco e il Dirigente dell'Area Economico Finanziaria Dott. D'Atri Massimo;

Replica Geronazzo e risponde l'Assessore Cirfera;

Seguono gli interventi dei consiglieri: Drigo, Giuseppin, Moretto, Barbisan, Verri e Arreghini;

Durante gli interventi il Sindaco esce dalla sala consiliare (presenti 16);

Il Presidente del consiglio pone in votazione la proposta di deliberazione su esposta:

Con voti palesemente espressi per alzata di mano

Presenti: 16;

Assenti. 1 (Sindaco)

votanti: 16;

favorevoli: 10;

contrari: 6 (Arreghini, Bertoncello, Camillo, Drigo, Geronazzo, Moretto);

La proposta di deliberazione “*IMU 2025 – Approvazione aliquote e detrazioni d'imposta*” è approvata.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Ravvisata l'urgenza del provvedimento ne dispone l'immediata eseguibilità come risultante dalla seguente votazione:

Presenti: 16;

Assenti: 1 (Sindaco)

votanti: 16;

favorevoli: 10;

contrari: 6 (Arreghini, Bertoncello, Camillo, Drigo, Geronazzo, Moretto).

Letto, confermato e sottoscritto

IL PRESIDENTE CONSIGLIO COMUNALE
Rambuschi Pietro

IL SEGRETARIO GENERALE
avv. Cristiana Rigo

Documento firmato digitalmente
(artt. 20-21-24 D. Lgs. 7/03/2005 n. 82 e s.m.i.)